

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie — Dichiarazione del senatore Des Ambrois relatore e ritiro dell'articolo 2 aggiunto dalla Commissione — Osservazioni del ministro dell'interno contro l'articolo 3 proposto dalla Commissione — Risposta del senatore Des Ambrois relatore — Appunti del senatore Di Castagnetto al detto articolo — Ordine del giorno motivato, proposto dal senatore Plezza, accettato dal Ministero — Interpellanza del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro dell'interno e del senatore Di Pollone — Parole del senatore Des Ambrois relatore in risposta al senatore Di Castagnetto ed al senatore Plezza relativamente all'ordine del giorno da questi proposto — Parlano il senatore Plezza e il ministro dell'interno — Approvazione dell'ordine del giorno del senatore Plezza — Adozione degli articoli 2 al 4 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Mosca sull'articolo 5 — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 e 6 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge pel censimento della popolazione dell'anno 1858 — Appunti del senatore Giudice — Considerazioni del senatore De Cardenas, relatore — Dichiarazione del senatore Sclopis — Risposta del ministro dell'interno — Parlano i senatori De Cardenas, San Martino e il ministro dell'interno — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia.)

**PALLAVICINO-MONSI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazioni.

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Venne fatto omaggio al Senato dal signor ingegnere Pasquale De Lorenzi di una sua memoria sul progetto di legge per la riforma del capitolo di concessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge relativo alla riforma delle carceri giudiziarie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 48 e 68.)

Ieri la discussione si raggirava intorno all'articolo 2 proposto dalla Commissione in aggiunta al progetto ministeriale, concepito come segue:

« Art. 2. Il giudice istruttore, l'avvocato fiscale provinciale e generale ed il presidente della Corte d'appello, classe criminale, potranno, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, autorizzare la comunicazione degli imputati ed accusati coi loro parenti ed amici. »

**DES AMBROIS**, relatore. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Des Ambrois.

**DES AMBROIS**, relatore. Ieri la Commissione credè aver dimostrato che questo articolo 2 da essa proposto non è in opposizione colle disposizioni del Codice di procedura criminale. Il relatore ha pure nel tempo stesso osservato che non tutte le disposizioni proposte dalla Commissione parevano ad essa egualmente essenziali, e fra quelle che meno lo fossero, annoverava precisamente quelle enunciate nell'articolo 2.

Adottando il sistema d'isolamento, la Commissione credeva che dovesse essere accompagnato da alcuni temperamenti per non riuscire nocivo; indicò questi temperamenti, propose a questo fine una serie di disposizioni, e poichè reputava conveniente che apparissero nella legge le norme principali del trattamento da usarsi tanto ai prevenuti, quanto ai condannati, i quali dovessero essere rinchiusi nelle stesse carceri, ha pure voluto enunciare quanto avesse riguardo alle visite che i prevenuti potessero ricevere da esterni.

Il principio della legge è che i detenuti non possano avere comunicazione fra loro. Essa prescrive nell'articolo 1, già adottato dal Senato, che sia assolutamente interdotta ogni comunicazione di tal natura, che siano assolutamente separati i detenuti dai detenuti, e perciò implicitamente permette che vi siano comunicazioni con esterni.

La Commissione credette conveniente di rendere più esplicito questo concetto, di far sentire che queste comunicazioni con estranei fossero, non solamente permesse, ma, per quanto lo consentivano le esigenze della

procedura, fossero favorite dalla legge stessa, in quanto che il sistema d'isolamento rende tanto più necessario che, chi è assolutamente segregato dai suoi compagni di prigionia, possa avere comunicazione con altri. Ma la Commissione non si dissimula che, quand'anche la legge proposta non lo dica, questa conseguenza c'è; o diviene tanto più chiara l'interpretazione a darsi alla legge dopo le discussioni che intervennero.

Ciò stante, la Commissione volendo diminuire, per quanto è possibile, il tema della discussione, non insiste per la votazione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** Se la Commissione non insiste e non sorgono altre osservazioni, io darò lettura dell'articolo 3 della Commissione, il quale è così concepito:

« Art. 3. Gli imputati ed accusati potranno attendere ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere.

« Il prodotto di tale lavoro apparterrà ai medesimi. »

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Domando la parola. Io mi oppongo a questo articolo perchè mi pare che sia perfettamente inutile.

Non c'è nel progetto di legge alcuna disposizione che vieti agli imputati ed accusati di attendere al lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere; non vi è disposizione alcuna colla quale sia dichiarato che il prodotto del lavoro non dovrà appartenere al detenuto; anzi io credo che non vi sia nemmeno oltre a questa legge alcuna disposizione legislativa che impedisca a colui che è detenuto di lavorare, e sancisca che il lavoro fatto dai detenuti, i quali sono accusati od imputati, non appartenga ad essi.

Onde io penso che sarebbe necessario, non la dichiarazione che il lavoro debba appartenere ai detenuti, ma la dichiarazione che non appartenga loro, perchè quando si tratta di coloro che non sono soggetti a pena, ma si custodiscono in carcere unicamente come prevenuti, e che quindi non sono colpiti da nessuna condanna, egli è incontestabile che il prodotto del lavoro delle loro mani appartiene ad essi e non può essere dato ad altri, salvo che vi fosse una disposizione che stabilisse altrimenti.

Io quindi ritengo che la disposizione della Commissione sia al tutto inutile, perchè verrebbe a riconoscere un principio che il progetto del Governo non vuole per nulla intaccare, e stabilirebbe per altra parte un principio che è già ammesso dalla legislazione attuale a cui non si porta variazione alcuna, e che perciò sarebbe perfettamente fuori di luogo introdurre in questa legge, la quale, come ho già avuto l'onore di accennare nella tornata di ieri, e che amo di ripetere, non è legge destinata ad ordinare il regime delle carceri in genere, ma è legge puramente di costruzione.

E in ciò essa si distingue assolutamente dal progetto di legge che era stato presentato dalla Camera dei deputati di Francia ed anche dalla Commissione della Camera dei pari a cui accennava nella tornata di ieri l'onorevole relatore, il quale progetto non tendeva a costruire le carceri in Francia o col sistema cellulare o con altro qualsiasi, ma era diretto ad ordinare il re-

gime generale di tutte indistintamente le carceri nel regno di Francia, tanto che in esso si contengono tutte le disposizioni che vennero staccate da osso ed inserite in quello della Commissione.

Io prego quindi il Senato a non volere accettare questa aggiunta e lasciare invece l'articolo siccome viene dal Ministero presentato.

**DES AMBROIS, relatore.** La legislazione attuale non vieta il lavoro ai prevenuti, ma a termini della legislazione attuale può dipendere dall'autorità preposta ai carceri di impedire questo lavoro; essa non è tenuta a permettere che i prevenuti lavorino.

Ora la Commissione crede di dovere stabilire per legge che i detenuti possano lavorare, affinchè non dipenda dall'autorità di fare sì che non lavorino; la Commissione lo crede perchè considera la permissione del lavoro ai prevenuti come una delle condizioni essenziali per impedire che divenga troppo duro e nocivo il sistema d'isolamento.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Ma anche coll'articolo proposto dalla Commissione non si farebbe variazione, perchè tale articolo che cosa dice? Dice « compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno delle carceri. » Io dirò quindi che con una disposizione siffatta potrebbe il direttore delle carceri impedire il lavoro ai detenuti e a colui che è soltanto detenuto come inquisito quando credesse ciò non conciliabile colla sicurezza interna del carcere; perchè se non ci fosse ostacolo il direttore delle carceri non potrebbe certamente impedirlo, salvo abusando del suo potere, nel qual caso anche quando venisse sanzionato il presente articolo non vi si porterebbe rimedio. Dunque non vi sarebbe variazione alcuna alla legge attuale, e non stabilendosi variazione non veggio necessità alcuna di introdurre questa disposizione, dato anche che in questa legge si dovessero ammettere disposizioni le quali riguardassero il regime delle carceri e fossero estranee assolutamente alla costruzione.

**DES AMBROIS, relatore.** Non vi sarebbe nemmeno l'obbligo di costruire le celle in modo da potervi praticare il lavoro!

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Quando si è detto nell'articolo 1 che le carceri si dovranno costruire secondo il sistema cellulare, si intende ciò pure. (*Il senatore Des Ambrois, relatore, fa cenno negativo*)

Niuno ignora qual è il sistema cellulare, cioè che debbano essere separati i detenuti fra di loro e custoditi in modo che possano attendere al lavoro nelle celle dove essi si custodiscono; altrimenti non sarebbe più secondo il sistema cellulare, quando si chiudessero in modo che non potessero nemmeno più attendere al lavoro.

Del resto ho presentato un piano delle carceri che si intende di costruire in questa città, e da esso la Commissione ha potuto conoscere che le celle debbono essere costrutte in modo che si possa attendere al lavoro.

Io non ho alcuna difficoltà di solennemente dichiarare che è intenzione ferma del Governo che le carceri vengano costrutte in questa conformità.

**DI CASTAGNETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI CASTAGNETTO.** Mentre io ammiro la copia di lumi colla quale è redatta la relazione della Commissione, non posso trovarmi d'accordo sul punto di vista da cui la Commissione medesima ha veduto la questione.

Io questa legge la considero veramente come una legge di pura riforma delle carceri, dirò meglio una legge di riforma materiale. Egli è certo però che anche trattandosi di una semplice riforma, si è dovuto trattare la questione principale sul modo di costruire, di governare le carceri.

Noi eravamo in presenza di due sistemi, il sistema americano di isolamento assoluto, e il sistema di separazione notturna detta di Auburn. Quindi era necessario che si decidesse prima di tutto quale dei due sistemi dovesse avere la preferenza. Dunque adottare un sistema e fornire i mezzi per far fronte alla spesa, cioè legge di *voyes et moyens*, tal è a mio avviso il punto su cui è chiamato il Senato a decidere.

Il progetto ministeriale propone l'isolamento assoluto per gli inquisiti, e per i condannati a carcere non maggiore di un anno. Occorre quindi di dichiarare questo sistema quando il Senato lo approvi, onde le costruzioni possano praticarsi in conformità di questa determinazione, e si possano dare gli appalti colle condizioni analoghe al sistema adottato.

Ma quando si dice, noi adottiamo il sistema d'isolamento assoluto per gli inquisiti e per i condannati alla pena del carcere minore di un anno, certamente noi intendiamo abbracciare il sistema americano in tutte le sue conseguenze, cioè con quei metodi che si credono migliori per condurlo al suo scopo. E difatti se io leggo la relazione dell'onorevole ministro dell'interno, trovo, che, mentre parla dell'isolamento assoluto, egli parla di relazioni coi parenti, parla delle visite di persone pie che si dedicano a visitare le carceri, parla dell'istruzione religiosa, ecc. Quindi io credo che il Ministero, il Parlamento adottando il sistema di separazione assoluta, intendono di adottarlo con tutti i miglioramenti di cui può essere capace.

Noi dobbiamo pertanto ritenere che sanzionando la costruzione di queste carceri, desse non potranno essere costrutte e andare in attività prima di 3 o 4 anni. In materia così grave, che tutti i giorni pare che faccia un utile progresso, possono proporsi molti miglioramenti, i quali sarebbe utile di adottare e credo che non convenga di vincolarci ora con una legge entrando in dettagli i quali si riferiscono piuttosto all'amministrazione del carcere quando è in esercizio, anzichè alla costruzione del carcere medesimo quando è ancora da fabbricare.

Si aggiunge poi che tra le avvertenze della Commissione ve ne sono di quelle che sono sicuramente importanti, ma potrebbero ancora esservene delle altre gravissime e delle quali non si è fatto cenno alcuno al momento; per esempio, di vedere se l'istruzione religiosa debba essere data in comune ovvero anche separata-

mente; se la cappella sia comune; questioni, dico, assai rilevanti e delle quali certamente io mi farei carico qualora credessi che si dovesse venire non solamente ad approvare la costruzione delle carceri, ma a sancire un regolamento perfetto per l'andamento delle medesime.

Il perchè io credo che la missione del Senato si riduca ora a discutere il sistema proposto dal Ministero e già sanzionato dall'altro ramo del Parlamento. Quando questo sistema sia approvato, ne viene in conseguenza che sarà attuato con tutti quei perfezionamenti propri di questo sistema, e la dichiarazione fatta ieri dall'onorevole ministro dell'interno, ed anche dal guardasigilli, che con una legge speciale si stabiliranno poi le norme di governo di queste carceri, mi pare debba essere sufficiente a tranquillare affatto il Senato, tanto più, come io diceva, che possono occorrere dei miglioramenti e che conviene che noi abbiamo ampia libertà di poterli adottare.

Ieri poi un dotto e facendo oratore, membro della Commissione, faceva allusione alla circostanza gravissima che il progetto porta con sè una spesa di 18 milioni di lire, spesa a cui, egli diceva, deve fin d'ora vincolarsi il paese.

Io certamente vedo l'entità della spesa, ma votando ora questa legge non credo di sobbarcarmi alla spesa di 18 milioni, ed io credo anzi che una delle cure principali del Senato e del Parlamento, in questi tempi, sia appunto quella di avvertire a non impegnarsi in spese troppo gravi che forse il paese non possa sostenere.

Imperciocchè la legge attuale si riferisce alle carceri di Genova ed alle carceri di Torino; queste carceri sono isolate assolutamente, non sono un'opera la quale quando sia intrapresa possa dirsi di tale natura che fatto il carcere di Genova e di Torino si debba intraprendere subito la costruzione delle altre carceri dello Stato; io credo benissimo che adottando il sistema si dovranno poi fare tutte le altre carceri dello Stato, ma credo che se mancassero i fondi per poterle costruire, il Governo non sarebbe impegnato a costruire senza ritardo le altre carceri, come potrebbe essere impegnato, quando cominciasse una fortezza, od una fabbrica qualunque che dovesse tutta intiera andare a compimento, senza del che la parte già cominciata non potrebbe essere di servizio.

Io credo adunque che noi adottando la proposta del Governo ci impegniamo per le carceri di Torino e di Genova; adottiamo il principio per tutte le carceri dello Stato, ma ben inteso che i fondi disponibili del paese possano far fronte alle spese delle carceri le quali dovranno farsi successivamente.

Allo stato delle cose pare a me che approvando in massima il sistema di carceri proposto dal Governo cioè di separazione assoluta, sia abbastanza provvisto per l'opera di che si tratta, e che si possa tranquillamente rimandare la discussione sui punti saviamente rilevati dalla Commissione all'epoca in cui sarà proposta la legge annunciata dal Ministero per l'andamento delle carceri medesime.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Plezza.

**PLEZZA.** Io sono mosso a proporre un ordine del giorno da due considerazioni: una è che se s'introduce nella legge qualche modificazione, alla stagione avanzata in cui siamo della Sessione, vi è tutta la probabilità che la legge non possa più percorrere tutti gli stadi in questa Sessione e venga perciò ritardato questo miglioramento sul nostro sistema carcerario che è pur da desiderarsi. L'altra considerazione è: che io non mi sentirei di votare e di proporre al Senato di votare questa legge tal quale fu proposta, perchè trovo nelle modificazioni state proposte dalla Commissione delle cose che mi sembrano veramente importanti, sulle quali è necessario, a mio parere, che il Senato sia assicurato della loro esecuzione. Per combinare queste due idee che si combattono, io credo che si possa ottenere lo scopo con un ordine del giorno col quale il Ministero prenda impegno di dare alla costruzione delle carceri quella forma che è necessaria per ottenere quegli scopi che la Commissione aveva proposti, e prenda l'impegno inoltre di proporre, prima dell'attivazione del sistema cellulare, una legge nella quale si provveda a quegli altri miglioramenti che non riflettono precisamente la costruzione ma che la Commissione credette di proporre.

Io, in generale, son nemico degli ordini del giorno, perchè so quanto poco valgano a frenare l'arbitrio ministeriale quando si tratta massimamente di esecuzione delle leggi fatte da altri ministri e dopo lungo tempo dacchè la legge fu sanata.

Ma quando si tratta di un ordine del giorno il quale fissa un modo di costruzione, il qual modo di costruzione si sa che era già nell'animo del signor ministro, come appare dai piani presentati delle carceri per Torino e per Genova, di una costruzione che con tutta probabilità dovrà farsi sotto la direzione del ministro stesso al quale si propone di accettare l'ordine del giorno, mi pare che il Senato abbia sufficiente garanzia.

Quando poi nell'ordine del giorno si sancisce che prima di attivare il sistema cellulare abbia a proporsi la legge, mi pare che questo voto del Senato sia un vincolo per qualunque ministro futuro, il quale mancherebbe al suo dovere gravemente, se si arbitrassero di far da sé quello che il Senato ha dichiarato doversi fare per legge. Perciò io proporrei il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta la dichiarazione del Ministero che le carceri verranno costrutte in modo da poter lasciare la facoltà ad ogni detenuto di passeggiare almeno un'ora al giorno all'aria libera, da potervi gli accusati ed imputati attendere ad ogni lavoro compatibile colla sicurezza e col buon ordine interno del carcere, e da potersi tenere i condannati in un quartiere distinto dell'edificio da quello degli imputati ed accusati, e che ogni condannato sarà applicato a sua scelta ad uno dei lavori stabiliti nella casa o ad una delle occupazioni in essa specialmente autorizzate;

« Ritenuto che il concorso sarà pubblicato all'estero con un termine non minore di sei mesi per concorrere;

« Ritenuto inoltre la dichiarazione del Ministero che le altre modificazioni proposte dalla Commissione formeranno oggetto di leggi da approvarsi prima che le carceri, della cui costruzione si tratta, siano compiute ed il sistema cellulare messo in esercizio, passa all'ordine del giorno su queste modificazioni. »

Parmi che con ciò si possa raggiungere il doppio scopo di cominciare l'attivazione del sistema cellulare promuovendo tosto la costruzione delle carceri, e nello stesso tempo di non far correre pericolo alla legge di cadere senza approvazione, non avendo il tempo di percorrere, come dissi, tutti gli stadi che le sono necessari.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Non ho difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno che è perfettamente conforme alle determinazioni del Ministero; non ho difficoltà alcuna ad accettarlo nella parte che riguarda la costruzione, sia perchè le indicazioni contenute nell'ordine del giorno sono consentanee col piano che era stato unito alla relazione ed esaminato dalla Commissione; sia perchè d'altronde credo che non vi possa essere sistema cellulare che contemporaneamente non inchiuda le condizioni nello stesso ordine del giorno designate.

L'accetto pur anche nella parte che è relativa al concorso di progetti per la costruzione, come per le altre proposte di legge; perchè, quanto al concorso, credo sia indispensabile un termine discreto almeno di sei mesi, e sia conveniente, nell'interesse dello Stato, che anche gli stranieri possano concorrervi. E quanto alle leggi che saranno da presentare, ho già detto, e ripeto, che converrà che il potere legislativo si occupi, e seriamente, del regime di queste carceri e delle condizioni dei detenuti, quando saranno in esse rinchiusi; e si occupi non solamente per le prescrizioni che attualmente la Commissione intende di stabilire, ma anche per molte altre disposizioni che sono relative; perchè, anche ammesse le modificazioni volute attualmente dalla Commissione, non si avrebbe disciplina perfetta per l'ordinamento di queste carceri.

Intanto è opportuno che si provveda prima alla costruzione di queste carceri, perchè così si guadagnerà del tempo, richiedendosi a ciò molti anni, e così il potere legislativo potrà con maggior agio occuparsi non di queste sole disposizioni, ma di tutte quelle che si riferiscano al regime dei detenuti. Dichiaro quindi che non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno e, quando il Senato credesse di adottarlo, assumo l'impegno di fare quanto in esso è indicato.

**DI CASTAGNETTO.** Mentre non faccio alcuna osservazione sull'ordine del giorno del senatore Plezza, desidererei dall'onorevole ministro dell'interno alcune spiegazioni intorno alla cappella per l'istruzione religiosa.

Dal piano depresso nella segreteria ho visto che esiste centralmente una cappella; non so se l'istruzione religiosa sarebbe ivi data ai detenuti in comune o separatamente. Mi parve di scorgere che la cappella potesse essere veduta dalle celle (per quanto ho potuto rilevare

dal piano), ma non ho potuto farmi ragione, se l'istruzione morale possa diramarsi in comune ai detenuti...

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** A seconda del piano sarebbe costruita la cappella in modo che potrebbe darsi l'istruzione religiosa anche in comune. Nulla però impedisce che quelli che desiderano essere maggiormente istruiti, possano nelle celle da persone benefiche anche ricevere quell'istruzione che essi desiderano.

**DI POLLONE.** Prendo la parola per aggiungere una spiegazione che persuaderà l'onorevole preopinante. Nelle stupende carceri di Pantenville, che ho visitate alcuni anni sono, il luogo dove i carcerati si raccoglievano per l'istruzione religiosa era fatto in maniera che vi erano tante celle all'intorno della cappella; era ognuna di queste celle una specie di confessionale, nel quale si introduceva il condannato, e di fronte vi stava un pulpito, dove il ministro della religione protestante faceva loro questa istruzione; e suppongo che il signor ministro metterà anche nel programma della costruzione le opportune direzioni a questo proposito.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Ci sarà nel programma, come ci è già nel piano stesso.

**DES AMBROIS, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima interrogherò il Senato per sapere se l'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza è appoggiato.

Chi appoggia quest'ordine del giorno si alzi.

(È appoggiato.)

Il senatore Des Ambrois ha la parola.

**DES AMBROIS, relatore.** Comincerò dal rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole conte di Castagnetto.

Egli osservava in primo luogo, ed in ciò aveva l'appoggio del signor ministro dell'interno, che non tutte le condizioni, che forse potrebbero essere da desiderarsi, sono indicate nel progetto della Commissione; che, per esempio, essa non ha fatto cenno dell'istruzione religiosa. La Commissione veramente non ha creduto di inserire tutte le disposizioni che potessero rendere più completo, più perfetto il sistema d'isolamento; si è limitata a quelle sole le quali stimò dover essere necessariamente stabilite per rendere il sistema comportabile, affinché, invece di produrre utili risultati, non li producessero dannosi.

Dell'istruzione religiosa non ha parlato, non perchè potesse ignorare quanta importanza essa abbia, e quanto sia utile l'azione emendatrice e consolatrice della religione sopra persone astrette a vivere nella solitudine, ma appunto perchè ha creduto essere questo un bisogno primario, un bisogno imprescindibile, ha stimato che nella legge si potesse tacerne, essendo cosa sempre sottintesa che in uno stabilimento di questa natura vi sia una cappella, e questa sia coordinata col sistema prevalente nello stabilimento.

A questo riguardo farò presente all'onorevole Di Castagnetto che la Commissione ritenne che l'istruzione religiosa fosse data in comune, e che la cappella fosse ordinata, come per lo più lo sono le cappelle degli sta-

bilimenti cellulari, in modo che ciascun detenuto sia pur in essa isolato, essendo i posti dei detenuti distribuiti in anfiteatro come altrettanti stalli separati.

Osservava ancora l'onorevole Di Castagnetto che la legge attuale non riflette se non la costruzione delle carceri di Torino e di Genova, ma non provvede ancora alle altre, e che per conseguenza non sarebbe provvido il vincolarsi fin d'ora pel metodo di costruzione che dovesse poi applicarsi a tutte le altre carceri. (*Il senatore Di Castagnetto fa un segno negativo*)

Mi pare che questo almeno si possa trarre per conseguenza dalle parole che ha pronunziate. Mi sembrò che il senso del suo discorso fosse quello di non vincolarsi per ora ad un sistema di costruzione da applicarsi a tutte le carceri che il Governo non prendesse impegno che per le carceri di Torino e di Genova.

**DI CASTAGNETTO.** Se mi permette, spiegherò la mia idea.

Dissi che lo scopo di questa legge era di adottare un sistema e di provvedere alla spesa; quanto al sistema che era stato dal Ministero proposto, e dall'altro ramo del Parlamento adottato, il sistema americano per la separazione assoluta, che questo adottandosi, si adottava naturalmente e necessariamente per tutto lo Stato.

Poi sono venuto a parlare della spesa.

L'onorevole De Ferrari aveva fatta allusione ad una spesa di 18 milioni. Io ho detto che credeva che la spesa di 18 milioni fosse necessaria per cambiare il sistema universale dello Stato, e che forse non basterebbe nemmeno, ma che votando questa legge per le due carceri di Torino e di Genova, io non credeva di vincolarmi per 18 milioni, e che ero persuaso che i due rami del Parlamento dovevano in questi tempi di crisi finanziaria andar guardinghi nell'approvare spese che vincolassero il paese per l'avvenire.

Dissi che quando fossero costrutte le due carceri di Torino e di Genova, se le forze dell'erario non comportavano di far maggiore spesa, si poteva la medesima differire senza che il servizio delle carceri di Torino e di Genova potesse soffrirne, perchè queste spese carcerarie di Torino e Genova erano indipendenti, e che mentre si allestivano queste carceri, si potesse prescindere da far altre spese nelle altre carceri, finchè le finanze dello Stato potessero permettere di sobbarcarsi a questa spesa.

Io porto opinione che questa spesa si possa poi fare sui fondi dei bilanci, quando le spese straordinarie giungano poi finalmente ad un termine in cui i bilanci possano essere normali e che possano sopportare una spesa annua di un milione per continuare la costruzione delle carceri.

**DES AMBROIS, relatore.** La Commissione non ha creduto di proporre al Senato che si vincoli per la spesa di 18 milioni, ha solamente fatto osservare che volendosi costruire tutte le carceri sopra questo sistema, si verrebbe a spendere 18 milioni, e che l'adozione di questo sistema porterebbe questa conseguenza; forse si potrà su quella somma fare qualche risparmio, ma si è indi-

cata la medesima come un limite cui può giungere la spesa definitiva adottando il sistema cellulare. Si è bensì ritenuto che l'adozione del sistema cellulare doveva essere accompagnata da tutti i temperamenti che lo rendessero sopportabile, ovunque si adottasse.

Questo sistema temperato non basta adottarlo per alcune carceri, ma bisogna che sia comune a tutte; se si facesse altrimenti, se si venisse a cambiare sistema per altre carceri, dopo avere adottato il sistema temperato per le carceri di Torino e Genova, si verrebbe ad introdurre una disparità di trattamento tra carcere e carcere, tra carcerato e carcerato, la quale non sarebbe troppo razionale nè troppo giusta.

Vengo ora all'ordine del giorno proposto dal senatore Plezza ed accettato dal ministro dell'interno. La Commissione ha esaminato quest'ordine del giorno e ha deliberato di non poterlo accettare. La Commissione, come ha già avuto l'onore di esporre, crede alcuni dei temperamenti da essa proposti indispensabili perchè il sistema di isolamento non divenga pernicioso; per conseguenza non può acconsentire a che si escludano dalla legge questi temperamenti; crederebbe la legge imperfetta se questi temperamenti non ne facessero parte. Sicuramente parecchie cose possono essere prescritte per regolamento, ma a questo proposito la Commissione non ometterà di far presente al Senato che si tratta di opere, le quali comunque si vogliono far presto, per quanto lo comportano le condizioni finanziarie del paese, necessiteranno un lungo giro d'anni per la loro compiuta esecuzione; il Governo stesso ha indicato un lasso di 15 anni, come necessario per ultimare la costruzione o lo adattamento di tutte le carceri secondo il sistema cellulare; la portata dell'ordine del giorno accettato dal Ministero, la portata cioè degli impegni risultanti dalle dichiarazioni ministeriali si estenderebbe dunque ad un periodo di 15 anni; pensi il Senato quanti cambiamenti di nomi e di cose in sì lungo tempo possono accadere.

Certamente sarebbe deplorabile che la riforma fosse ritardata, ma la Commissione spera che le disposizioni da essa proposte, non mutando il sistema, non avendo nulla di contrario allo spirito delle disposizioni proposte dal Governo e adottate dall'altro ramo del Parlamento, e che ora sono sottoposte alla vostra saviezza, non sieno per incontrare gravi difficoltà. Ad ogni modo ripeto che noi ravvisiamo queste disposizioni come indispensabili affinché la legge sia buona.

**PLEZZA.** L'onorevole relatore ha detto che molte cose possono far oggetto di regolamento, ma che egli crede che le norme prescritte negli articoli proposti dalla Commissione debbano far oggetto di legge anziché di regolamento. Io lo prego di osservare che nel mio ordine del giorno ho escluso precisamente il regolamento, ed ho proposto che il Ministero prenda impegno di presentare una legge nella quale siano sancite queste misure, e con ciò il Ministero prende impegno di non fare queste cose per solo regolamento.

Egli ha soggiunto che il sistema cellulare per essere messo completamente in pratica richiederà lo spazio

per lo meno di 15 anni; ma 15 anni non saranno necessari per la costruzione dei carceri di Torino e Genova, di cui si tratta.

Quando il Ministero prende l'impegno di proporre una legge nella quale si abbiano da trattare precisamente le norme che ora la Commissione domanda, e queste norme prende impegno di prepararle prima di mettere in attività il sistema cellulare nelle carceri di Torino e Genova, mi pare che non si può più parlare dei 15 anni che si richiedono per attivarlo in tutto lo Stato. Per le carceri di Torino e Genova si potrà richiedere un anno o due, e prima che in queste carceri vada in attività il sistema cellulare, il quale credo lo sarà appena esse siano terminate, è necessario che sia fatta la legge. Mi pare adunque che la legge non potrà tardare tanto tempo, tanto più che il Ministero, il quale prende l'impegno di prepararla, è probabile sia quello stesso che la metterà in esecuzione.

Ma, qualunque sia il Ministero che debba mettere in attività il sistema cellulare, mi pare che dopo un voto così formale del Senato, il quale vuole sancire per legge questo principio, non oserà ciò fare per regolamento, o variarlo, senza avere prima ottenuto un voto dal Senato. Mi sembra perciò che si possa senza pericolo votare l'ordine del giorno, adottando il quale si assicura il grande beneficio che questa legge non abbia da cadere per essere giunta troppo tardi in discussione.

**BATTAZZI, ministro dell'interno.** Faccio osservare che, per quanto riguarda alle condizioni relative alla costruzione, non solo non si richiedono pel loro compimento quindici anni, nè dieci, nè cinque, ma immediatamente debbono essere poste in esecuzione, perchè dovranno inserirsi nel progetto di concorso.

Per ora si aprirà solo il concorso delle due carceri di Torino e Genova, ma si stabiliscono con esso le norme generali per la costruzione delle altre carceri dello Stato; il che vuol dire che per le altre carceri che si dovranno costruire, quando si faranno gli esperimenti, il Senato potrà imporre anche quelle condizioni che stimerà.

Ora, per questi due dovendosi aprire il concorso immediatamente dopo la pubblicazione della legge, immediatamente si dovranno inserire le condizioni colle quali il Governo assume l'impegno, cioè che vi siano cortili in modo che ogni detenuto possa passeggiare un'ora; che ci sia la separazione fra i detenuti ed i condannati; che le celle siano costrutte in guisa che i detenuti possano lavorarvi dentro.

Vede dunque il Senato che l'impegno che si assume il Ministero attualmente, accettando l'ordine del giorno, non è un impegno che possa avere la sua esecuzione così lontana, ma è tale che deve di subito mandarsi ad effetto. Del resto ritenga il Senato che, se si trattasse di entrare nella discussione a cui ci condurrebbero le modificazioni proposte dalla Commissione, non si verrebbe soltanto a ritardare per un anno, ma credo che si ritarderebbe forse di due e più anni. Se si dovessero discutere le condizioni del regime del carcere, allora, certa-

mente non si soffermerebbero le disposizioni a quelle sole proposte dalla Commissione, ma, come già avvertiva l'onorevole Di Castagnetto, forse in questa stessa Aula si proporrebbero altre modificazioni, e nell'altra parte del Parlamento se ne proporrebbero delle nuove; si dovrebbe quindi discutere una legge generale per l'ordinamento delle carceri, e, mentre si discuterebbe quest'ordinamento interno di carceri che non esistono, le carceri non si costruirebbero.

Ora, mentre noi abbiamo un'assoluta necessità di portare una riforma a quest'ordine di servizio, poichè le carceri sono in una condizione in cui nè le regole d'igiene, nè la sicurezza stessa dei detenuti si può avere, io domando se sia conveniente che si discuta su regole per carceri che non si hanno, o non sia molto più opportuno, molto più savio stabilire frattanto che le carceri vengano costrutte, e, in quella che si procede alla loro costruzione, determinare quali saranno le regole da osservarsi allorchando le carceri saranno messe in attività.

Io pertanto prego, per quanto so e posso, il Senato a voler accettare l'ordine del giorno proposto, e quindi le disposizioni presentate dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Plezza.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Allora resterebbero pregiudicati gli altri emendamenti della Commissione, poichè si trovano compresi nell'ordine del giorno.

Passerò all'articolo 2 e successivi del progetto ministeriale:

« Art. 2. Nelle dette carceri potranno essere pure detenuti i condannati alla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 3. La formazione dei singoli progetti sarà posta a concorso.

« Negli avvisi di concorso saranno prefinite le condizioni attenenti alla solidità dell'edifizio, alla sicurezza della custodia, all'igiene, alla spesa. »

(È approvato.)

« Art. 4. Si procederà alla ricostruzione o riduzione delle carceri sopra prescritta, cominciando da quelle delle città in cui ha sede una Corte d'appello, e poscia da quelle dei capoluoghi di provincia, seguendo l'ordine determinato dal numero medio dei detenuti che esse debbono contenere. »

(È approvato.)

« *Disposizioni speciali e transitorie.* — Art. 5. 1° I progetti delle carceri di Torino e di Genova saranno formati in modo che la spesa complessiva non superi le lire 3000 per ogni cella;

« 2° È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1857 della spesa di lire 500 mila per le carceri di Torino, la quale verrà inserita in speciale categoria intitolata: *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.*

« 3° È pure autorizzato lo stanziamento nel bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1858 della spesa di lire 1,000,000, da ripartirsi fra le carceri di Torino e di Genova e da inserirsi nella categoria intitolata come al numero 2 di questo articolo. »

**MOSCA.** Mi permetterò due sole osservazioni al disposto di questo articolo. Nel paragrafo 1, nel quale è detto che la spesa non deve eccedere le lire 3000 per cella, pare a me che sarebbe opportuno di indicare le dimensioni minime di queste celle, giacchè il solo dire lire 3000 è troppo vago; bisognerebbe fissare poi nel concorso che ogni cella debba avere delle proporzioni non minori di tanto... perchè altrimenti si avranno delle celle, come nei carceri penitenziari, che hanno due metri per tre di estensione. Ma io credo che per questa parte si potrebbe inserire nel progetto di concorso tale clausola, ed allora non occorrerebbe di variare menomamente il progetto di legge.

L'altra osservazione è che, se si vogliono stabilire i concorsi per le carceri di Torino e di Genova, evidentemente sarebbe inutile di stanziare una somma nel bilancio del 1857. Se noi stabiliamo sei mesi perchè il concorso abbia luogo, non si può spendere nulla nel corso dell'anno presente. Dunque la questione di mantenere poi il secondo paragrafo di quest'articolo dipende dal fare o non fare un concorso per le carceri di Torino e di Genova, per cui sono assegnati i fondi di 500,000 lire, i quali non si potrebbero spendere. Perciò sarebbe inutile, se si vogliono mantenere a concorso i carceri di Torino e di Genova, di mantenere questo secondo paragrafo.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Quanto alla prima osservazione dell'onorevole Mosca, non vi ha dubbio che nelle condizioni del concorso si dovrà annoverare anche l'ampiezza della cella, e quest'ampiezza sarà tale che vi possa essere aria sufficiente per il detenuto in modo che non ne possa essere la sua salute pregiudicata: di poi sarà fatta in guisa che possa anche attendere al lavoro ed a tutto ciò che è indicato nell'ordine del giorno.

Quanto allo stanziamento della somma di lire 500,000 per il corrente anno, io credo veramente che forse sarà soltanto figurativo, cioè non si spenderà perchè dovendosi aprire il concorso per queste due carceri, dopo i sei mesi che si stabilirono a norma di quanto il Ministero ha assunto l'impegno davanti al Senato, trovandoci alla fine dell'anno, non potrà farsi questa spesa. Ma non mi sembra che sia il caso di modificare per questo solo motivo il progetto di legge. La somma non si spenderà perchè non vi sarà mezzo di farla spendere, ma da questo stanziamento non può nascere alcun inconveniente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Per l'esecuzione della presente legge, nella parte relativa agli articoli 1, 3, 4 ed al n° 1 dell'articolo 5, il ministro dell'interno si concerterà col ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto di questo progetto di legge ora in discussione, dopo il quale verrà immediatamente in discussione il progetto di legge pel censimento della popolazione del 1858.

Prego instantemente i signori senatori di non volersi allontanare, perchè credo che il numero sia compiuto, ma che margine non ve ne abbia.

**PALLAVICINO-MONSI**, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	13

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL CENSIMENTO DEL 1858.**

**PRESIDENTE.** Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per il censimento della popolazione nel 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 626 e 638), che ho l'onore di leggere. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Giulio.

**GIULIO.** Signori senatori. Comincerò col riconoscere che la forma di censimento che si propone nella legge sulla quale siamo per deliberare è, teoricamente parlando, incontestabilmente più perfetta di quella che per cura della Commissione di statistica si è seguita nei due censimenti del 1838 e del 1848.

La forma che ora si propone è sostanzialmente quella medesima che si seguì presso le nazioni, le quali hanno, negli anni scorsi, fatto i lavori statistici i più perfetti, e nominativamente l'Inghilterra ed il Belgio. Tuttavia se dalla perfezione assoluta ci volgiamo alla perfezione relativa, cioè se poniam mente, non solo a ciò che sarebbe desiderabile di ottenere, ma a ciò che è possibile di sperare, si può con molta ragione dubitare, come ha mostrato di dubitare l'ufficio centrale, che i mezzi proposti sieno i migliori per ottenere nel nostro paese, e particolarmente in tutto il regno, il migliore censimento che sia sperabile che si possa nelle condizioni nostre ottenere. I metodi seguiti, l'uno nei due censimenti del 1838 e 1848, e l'altro che si propone di seguire nel 1858, sostanzialmente differiscono in ciò, che il metodo seguito per suggerimento della Commissione superiore di statistica nei due passati censimenti, procedeva piuttosto per famiglia che per individui, cioè a dire segnava nelle sue tavole alla residenza del capo di famiglia i nomi di tutti i membri appartenenti alla famiglia stessa, i quali non fossero in modo permanente domiciliati lontano dalla residenza, direi, paterna, mentre secondo il novello metodo che si propone, e che è quell'istesso dell'Inghilterra e del Belgio, il censimento procede in modo individuale. Ogni individuo si trova inscritto nel luogo, non dirò della sua reale residenza,

ma nel luogo in cui è capitato in un determinato istante.

L'una e l'altra forma hanno pregi e difetti che sono loro propri. Io non mi fermerò su di ciò, perchè forse mi confurrebbe troppo lontano. Ma da questi caratteri essenziali dell'uno e dell'altro metodo risultano, quanto ai modi di eseguire il censimento, alcune cardinali differenze.

Il censimento fatto al modo nostro antico, al modo seguito negli anni passati, non rappresenta un fatto reale, cioè non dà per ciascun paese il numero effettivo dei suoi abitanti, ma rappresenta un fatto, se non reale, almeno perfettamente definito, perfettamente eseguito, perchè suppone aggruppati intorno a ciascun capo di famiglia tutti gl'individui che potrebbero comporre la sua famiglia; quindi molta facilità nel raccogliere le informazioni, quindi probabilmente molta facilità nel riconoscere lo stato delle stesse informazioni.

Il novello metodo, quello che ora si propone, che è quello stesso dell'Inghilterra rappresenta la distribuzione in un determinato istante della popolazione, rappresenta un fatto reale, ma accidentale e fuggitivo, cioè torna difficilissimo l'accertare il fatto, e, quello che più monta, verificare l'esattezza del fatto. Da questa differenza ne consegue la differenza cardinale del modo di eseguire il censimento. Allorquando vogliamo sapere non ciò che era al tocco della mezzanotte di un determinato giorno, ma bensì ciò che sarebbe se ciascun capo di famiglia richiamasse presso di sé tutti i membri che la compongono, possiamo procedere a tutto agio, e potendo procedere a tutto agio, possiamo con piccolo numero di persone impiegare un mese, due o tre; cioè per ciascun comune piccolo un delegato, per ciascun comune un po' maggiore due o tre, e per le grandi città qualche decina di delegati basteranno all'opera. Tuttavia quest'opera qualche volta si prolunga per parecchi mesi. Abbiamo l'esempio del 1838: una provincia che non occorre nominare non compì il suo lavoro che dopo trascorso tutto l'anno. Non parlo poi del censimento del 1848, il quale nella città di Genova per le particolari condizioni in cui quella città si trovava, questo censimento, che s'intitola del 1848, in realtà non fu terminato non so se nel 1850, o nel principio del 1851.

Nullameno malgrado ciò i censimenti della provincia di cui parlava prima e di Genova, saranno certamente riusciti meno esatti, che se si fossero potuti fare in breve giro di settimane, ma è probabile che non siano enormemente errati, perchè le condizioni delle singole famiglie non sono tanto cambiate in questo intervallo, che il cambiamento possa aver avuto una grande influenza sul risultamento del censimento.

Ma se all'incontro vogliamo fissare, se vogliamo (mi si permetta la parola) *dagherrotipare* le condizioni in cui la distribuzione della popolazione si è trovata in un determinato istante, si deve far sì che l'operazione del dagherrotipo succeda nello stesso istante preciso: differirlo è mentire; quindi in questo caso, per non differire, è necessario trasformare in agenti del censimento tutti i cittadini o per dir meglio tutti i capi di casa.



Ora, o signori, mi pare che basta enunciare la proposizione in questi termini, non dico per condannarla, ma per dimostrare unicamente quanto sia difficile la sola redazione. È noto quanti siano i capi di famiglia nei nostri comuni, quanti sieno i capi di famiglia in molte delle nostre valli, quanti siano i capi di famiglia nell'isola di Sardegna, dirò meglio, in alcune parti dell'isola di Sardegna, che sappiano, non dico compire una tabella statistica, ma scrivere.

Abbiamo sovente il fatto di sindaci in Sardegna che sottosegnano col segno di croce, ed il segretario scrive accanto *per essere il signor sindaco illetterato*. Ora, se è illetterato il sindaco, è da temere che non abbiano grandi conoscenze, non dico letterarie, ma di grammatica o scrittura, gli amministrati. Quindi per questo rispetto è certamente da temere che la riuscita del prossimo censimento del 1858 sia meno felice che quella dei censimenti passati, i quali meno ambiziosi avevano però maggior probabilità di successo.

Egli è vero che vi saranno delegati incaricati di fare la distribuzione delle schede e di raccogliere, e che questi delegati potranno ammaestrare i capi di famiglia sull'adempimento dell'obbligo che la legge impone loro; ma qui ricade l'osservazione che faceva testè: questi delegati saranno necessariamente pochi, non potranno fare le loro visite nè al primo nè al secondo giorno dell'anno; necessariamente queste visite si protrarranno a settimane, a mesi, e forse forse a molti mesi.

Resterà allora la questione: questo capo di casa saprà dire nella notte dal 31 dicembre al 1° gennaio chi era in casa sua, chi non c'era?

Ma vado un po' più in là. Per i capi di casa intendiamo anche gli albergatori i quali sono i capi di quella casa fittizia, che si vuol censire in quella notte. Bisognerà dunque che questo albergatore sappia e possa e voglia, al giorno in cui i delegati verranno a visitarlo, riprodurre un quadro delle persone che albergarono in quella notte; e, notate, o signori, col cognome, nome, età, sesso, religione, se sa leggere e scrivere. Ora è impossibile, che l'albergatore dopo una settimana, dopo un mese sappia dare sui suoi ospiti passati queste così precise indicazioni. Rimarranno dunque indubitabilmente molte lacune: vi saranno molte incertezze.

Egli è vero, che a ciò si può opporre il fatto. Il censimento del Belgio è stato fatto così, e i censimenti inglesi sono fatti così. Ma per potere dal fatto dedurre una conseguenza bisognerebbe essere certi che le condizioni nelle quali i censimenti si sono fatti così in Inghilterra come in Belgio siano identiche, od almeno molto somiglianti alle nostre.

Senza parlare dell'Inghilterra, paese che soffre così pochi confronti col nostro, parliamo del Belgio. Le condizioni tra il Piemonte ed il Belgio sono tanto disparate per questo rispetto, che non credo se ne possa dedurre veruna inferenza. In primo luogo, non si può dissimulare che l'istruzione popolare nel Belgio sia molto più avanzata di quello che essa sventuratamente non sia in alcune se non in molte delle nostre provincie.

Ma vi hanno altri fatti che paiono vieppiù importanti a considerarsi. Il primo è la potenza dell'ordinamento comunale nel Belgio, nelle Fiandre, confrontata con quella che esso abbia in Piemonte. L'ordinamento dei comuni è così antico, è così rispettato, è così profondamente entrato nei costumi di quelle regioni, che l'azione del comune è incomparabilmente più potente nel Belgio di quello che possa essere in Piemonte; e basta che una operazione sia raccomandata, promossa dal comune, perchè essa si faccia là, mentre qui incontrerebbe forse moltissime difficoltà.

Ma, lasciando le generalità e venendo al merito, vi sono due fatti che hanno reso facile nel Belgio ciò che qui riuscirà grandemente difficile.

Il primo è l'esistenza in tutti i comuni del Belgio di un registro permanente. Il comune può fare il censimento della sua popolazione senza uscire dall'aula consolare, poichè esiste in tutti i comuni un registro stabilito sopra modelli uniformi trasmessi a tutti i comuni dalla Commissione di statistica; ed affinchè il modo di tenere i registri riuscisse indubitabilmente conforme, la Commissione non si limitò a trasmettere modelli, ma spedì ispettori, i quali in compagnia degli scabini di ciascun comune scrivessero la prima pagina di ogni registro, affinchè quest'operazione, fatta così sotto gli occhi di quelli che dovevano poi riempire il registro, servisse loro di avviamento e di norma.

L'altro fatto, che ha una grande importanza, è che al censimento della popolazione nel Belgio, si è fatto precedere un'altra operazione molto più facile, ma indispensabile per servire di base alla prima, ed è il censimento delle case. Nel Belgio le case sono tutte censite e numerate. Ora ognuno che si sia un poco travagliato nei censimenti della popolazione sa di quale importanza sia l'aver preventivamente una tabella di tutte le case esistenti in ciascun comune, descritte in un determinato ordine, divise per regione e per sezione.

Un censimento delle case non esiste in Piemonte: non esiste come censimento di case, perchè non è mai stato fatto per l'uso della statistica; non esiste disgraziatamente come catasto, perchè il catasto è ancora un nostro desiderio: come adunque si farà per apparecchiare le schede che dovranno servire al censimento? Vedo bene che il modulo porta stampato in fronte... Comune di... casa... numero... Ma questa casa... numero... non corrisponde a nulla, perchè le case dei comuni non sono numerate, quindi ignorando *a priori* quante siano le case, da quali famiglie siano abitate le case, non è possibile preparare anticipatamente delle schede. Bisogna andare a prepararle sul luogo; e questo farà una grave difficoltà e renderassi impossibile di verificare se tutte le case siano state censite, perchè ogni comune rimetterà 150, 200 schede, ma nessuno saprà se queste tante schede accennino esattamente tutte le case contenute nel comune. E la difficoltà è così grande, che nel 1848, in occasione dell'ultimo censimento, per poter censire la popolazione della città di Torino, è stato necessario prima di tutto di fare una divisione del territorio a bella

posta per quell'uso, di assegnare a ciascuna regione dell'interno della città e del territorio un delegato speciale, di far percorrere, prima di cominciare il censimento, in ognuna di queste regioni dei delegati a domandar prima a quel delegato speciale non un censimento perfetto delle case, ma un'indicazione del numero delle case che cadevano nel suo compartimento, e che egli avrebbe da censire. Le indicazioni sono utili non ad erigere un confronto, ma ad aiutare fino ad un certo punto la verificaione.

A tutte queste, che sono difficoltà essenziali, per tagliar breve, non ne aggiungerò più che una, che è semplicemente una cosa da farsi. Si è apparecchiato un modulo di schede nelle quali sonvi molte colonne: già l'ufficio centrale ha osservato nel trattare di questo progetto, che alcune di queste colonne andranno notabilmente allargate, perchè non vi potrebbero capire le informazioni che si dimandano. Ora, allorquando si saranno allargate queste varie colonne, il formato diverrà tale, che esso solo farà una grave difficoltà.

Aggiungo poi che la persona che ha compilato questa scheda, probabilmente non ha preso in sufficiente considerazione i fatti emersi dal censimento precedente. Vedo infatti che ha compreso nella scheda queste colonne: età, anni, mesi, poi professione principale, quindi emigrazioni periodiche, luogo dell'emigrazione, epoca della partenza, del ritorno.

Non dirò nulla dell'età in cui si domandano anni, mesi; dirò solo che nei censimenti anteriori non si è potuto ottenere neppure una grossolana indicazione rispetto agli anni. Molte persone negano assolutamente di dire l'età loro al commissario, il quale scrive così l'età secondo l'apparenza; altre dicono appositamente una età erronea: citerò l'esempio di una signora torinese, di cui non conosco assolutamente l'età, ma che deve avere dai 30 ai 40 anni, e che ha voluto assolutamente che si scrivessero 80 anni in sulla scheda. Così il domandare conto dei mesi è una cosa almeno inutile.

Quanto alle altre colonne della professione e della emigrazione, egli è ben vero che nel registro del censimento del 1848 si erano aggiunte anche queste colonne, ma è facile di verificare negli uffizi del Ministero dell'interno che dalle informazioni, che si sono potute ottenere relativamente alla professione ed alla emigrazione, non si è potuto trarre assolutamente verun costrutto.

Colui che ha l'onore di parlare si trovava allora per dovere d'ufficio nel caso di dover diramare agl'intendenti provinciali le istruzioni sul modo di applicare le norme che dalla Commissione superiore erano state prescritte; egli sa che giungevano molto numerose al Ministero d'agricoltura e commercio le domande d'intendenti che chiedevano schiarimenti sul modo d'indicare la professione, e deve confessare che, quantunque fosse in parte autore delle istruzioni della Commissione di statistica, si trovava molte volte nella impossibilità di risolvere la difficoltà che dagl'intendenti venivano proposte; e queste difficoltà, dico, erano tali, che quando si è poi fatto lo spoglio dei registri si è trovato una cosa sola,

ciò non si trovava nulla; che era impossibile di prestare fede alle informazioni che erano venute, non per cattiva volontà di coloro che le avevano raccolte, e neppure per incapacità, ma perchè vi ha certe cose che non si possono esprimere con una parola sola, nè con un numero, che difficilmente possono fare argomento di statistica, salvo che non si abbiano molte persone grandemente versate in questo studio, e che vogliono consacrare tempo e fatiche per appurare un fatto.

Concludo dunque da tutto ciò che alcune delle colonne riusciranno soverchie, e non avranno altro effetto che di aumentare la perplessità di coloro che le dovranno riempire; che tutte le altre daranno un risultato molto dubbio, molto incerto, e che in complesso la statistica, il censimento del 1858, se riuscirà a qualche cosa, riuscirà certamente molto più imperfetto che quelli del 1838 e del 1848, che sono stati fatti in forme meno perfette teoricamente, ma più acconcio alle nostre condizioni.

Dopo di tutto ciò io dovrei votare contro il progetto di legge; tale non è la mia intenzione. Al punto al quale la Sessione parlamentare è giunta non vi è tempo da rifondere il progetto, ed appena appena in questi sei mesi resterà il tempo da compilare le istruzioni, e diramarle, e dirò di più, appena appena resterà tempo da stampare il milione di schede necessario a questo uopo, poichè anche qui l'esecuzione materiale delle schede può fare una difficoltà. Dico un milione, ma bisognerà stamparne almeno due, e la persona incaricata di sovrapvedere a questa stampa s'accorgerà della difficoltà che c'è in questo paese d'ottenere due milioni di fogli di stampa a tempo; poichè già nel 1848 quando il numero dei fogli era 5 volte, 10, 20 volte minore, poichè si trattava di registri che si scrivevano sul retro e sul verso, e che erano molto grandi, si è dovuto più volte arrestare la operazione in alcune provincie per mancanza di fogli stampati. Ma queste sono minuzie di cui non voglio intrattenere il Senato, e conchiudo col dichiarare che voterò in favore del progetto di legge, facendo voti perchè il censimento del 1858 riesca molto migliore di quello che io m'immagino debba riuscire.

**DE CARDENAS, relatore.** Le osservazioni che l'onorevole e dottissimo nostro collega il senatore Giulio faceva testè, non passarono inosservate al vostro ufficio centrale: non se ne fece cenno nella relazione perchè esse formarono oggetto di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione in cui questo progetto di legge ivi si discusse.

Del resto l'ufficio centrale ebbe ad invitare il Ministero a voler cercare nelle istruzioni il modo di ovviare alla massima parte degl'inconvenienti che furono con tanta eloquenza indicati dal preopinante. Esso si soffermò principalmente sopra la necessità di aver la nota dei capi di famiglia, nota che manca interamente, e di certo non si può raccogliere senza avere il registro completo delle case, ove abitano.

Si parlò molto delle difficoltà di poter designare le professioni. Quando si fece il censimento del 1838 mi ricordo che fra le varie memorie dirette al Ministero, ve

ne era una della mia provincia, che mi pare di averla mandata io stesso, sopra l'impossibilità di definire in poche parole le professioni; la Commissione di statistica rispose che si poteva tralasciare affatto di occuparsi di tale indicazione e nel rendiconto generale non si parlò più di professione.

Il sistema belgico di avere degli stati in ogni comune fu accennato nella relazione. Il relatore aveva intendimento di estendersi alquanto sopra questa materia, ma trovò per altro meglio di brevemente toccarla, invitando il Ministero a pensare al modo di avere un'anagrafe per ogni comune, in cui fossero iscritti gli abitanti.

L'ufficio centrale credette di accettare interamente il progetto proposto dal Ministero perchè il sistema col medesimo adottato le parve atto a fornire, se non altro, un dato positivo, che è quello del numero della popolazione. Le condizioni qualificative vi saranno sino ad un certo segno; ma però una delle principali ed indispensabili in un censimento, quella relativa alla composizione delle famiglie, non potrà certo ottenersi col sistema attuale.

*Una voce.* Si potrebbe ottenere se fosse adempiuto.

**DE CARDENAS, relatore.** Anche adempiuto non si potrà avere.

Mi permetto di fare una sola osservazione sopra le parole *anni e mesi*. A primo aspetto sembrava che si fosse voluto prescrivere che ogni individuo dovesse indicare il numero degli anni e dei mesi della sua età; ma tale non è stata l'intenzione del Ministero. Diffatti nel verso della tabella che si presentò alla Camera elettiva, fra le altre osservazioni vi ha quella di notar nella colonna dell'età gli anni compiti per quelli che avessero più di due anni, e di indicare i soli mesi per i ragazzi al disotto dei due anni: ed avendo veduto questa avvertenza si credette di dover prescindere di farne nella relazione a parola.

Credo poi dover pregare il Ministero a volere nelle istruzioni fare in modo che vengano date tutte queste indicazioni in modo conforme, sicchè ogni qualità degli individui sia sempre espressa cogli stessi termini, colle stesse frasi, dirò colle stesse parole, per quanto è possibile: mentre del resto se venissero adoperate frasi di forme diverse in ogni famiglia, sarà assolutamente impossibile il poter fare un paragone fra le une e le altre, il poter raccogliere dei dati numerici.

Io insisto, a nome dell'ufficio centrale, sopra questo punto, di cui si è fatto speciale cenno nella relazione, ed io confido che il Ministero terrà conto tanto di queste che di tutte le altre istanze che dall'ufficio centrale gli vennero fatte.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Io non ho potuto assistere alla prima adunanza della Commissione, di cui ho l'onore di far parte. Quando venni la seconda volta trovai il sistema stabilito.

Ciò mi tolse non solamente il mezzo, ma anche la volontà di muovere difficoltà gravi sulla scelta del sistema;

tuttavia debbo dichiarare che divido in gran parte i timori che esprimeva l'onorevole Giulio sulla definitiva riuscita di questa statistica, che la temo tanto più in quanto che io vedo raccomandata l'operazione a due agenti, l'agente governativo e l'agente che chiamerò passivo, il capo di famiglia.

Lascio giudici tutti quelli che si sono occupati un poco di statistica delle difficoltà che s'incontreranno molte volte nel ben fissare la significazione della parola *capo di famiglia*. Ci saranno molti individui i quali appartengono ad una famiglia, ma che relativamente al senso che si è attribuito, debbono considerarsi come centri, come principali, quantunque siano isolati; e credo che il numero di queste persone, soprattutto in certe località molto distanti dai centri maggiori, sarà assai ragguardevole.

Dirò poi ancora che le difficoltà di computo saranno non poche, massime scegliendo per epoca un giorno in cui è facile che il tempo cattivo renda molto difficili le comunicazioni. Tuttavia non mi attento di combattere un principio, al quale i miei colleghi hanno aderito; faccio solamente la mia riserva, che non assumo la responsabilità su di me dell'opinione ferma e fissa che questa statistica possa riuscire a bene.

Mi era venuto in mente che si sarebbe potuto, non dirò prevenire tutti gl'inconvenienti, ma di agevolare i mezzi di esecuzione, quando a questi due soli agenti della descrizione statistica, se ne fosse introdotto ancor uno. In sostanza avrei desiderato che si fossero fatte Commissioni mandamentali, nelle quali alcune persone che non fossero agenti governativi, nè capi di casa, dichiarassero il numero dei membri della sua famiglia, concorressero a quest'opera.

Io credo che sarebbe stato tanto più utile il fare queste Commissioni (le dico mandamentali per prendere una prima base: chè si sarebbero poi potute allargare e restringere secondo le diverse località), in quanto che esse avrebbero potuto coadiuvare e soprattutto avrebbero potuto combinare un sistema permanente.

Per la descrizione di quelle famiglie disgregate, che suppongo nelle regioni alpine, dove sono distanti molto le abitazioni, può avvenire il caso che in quella notte si trovino vari membri della stessa famiglia, i quali, alloggiati dall'una parte e dall'altra, dovranno far capo ed essere considerati come centro, come iniziatori del censimento che si opererà. Forse questo sistema di agenti, di Commissioni mandamentali o locali si potrebbe ancora introdurre per dare agio agli agenti governativi di poter compiere il loro mandato, perchè sarà molto difficile che gli agenti governativi possano trasportarsi essi medesimi e vegliare a che sia fatta la descrizione in quel punto che si esige dalla legge per avere una simultaneità d'azione.

Sarà anche bene, io credo, come testè opinava l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, che nelle istruzioni si entri in qualche particolarità, e, appunto riferendomi a quanto diceva l'onorevole Giulio rispetto alla numerazione delle case, io temo molto che nelle città,

anche nei borghi e nelle agglomerazioni meno numerose si faccia equivoco e si prenda per numero delle case il numero delle porte, e allora, siccome ce ne sono molte che hanno due o più porte, ne nascerà probabilmente una qualche incertezza che potrebbe forse produrre qualche imperfezione nel lavoro.

Raccomando pertanto che si entri nelle viste del senatore Giulio e si diano, per quanto sia possibile, istruzioni distinte e chiare. Bramerei che l'opera di questi agenti fosse raccomandata alla tutela, al sussidio di altre persone che potessero mirare allo stesso scopo e fornire elementi più permanenti di cognizione.

Infine, lo ripeto, io non ho gran fiducia che questo nuovo sistema possa produrre migliori effetti che non i sistemi precedenti.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** L'onorevole Giulio, facendo il confronto fra il sistema di censimento che si era seguito nel 1838 e nel 1848 e quello che si verrebbe a sancire col progetto di legge sottoposto in ora alle vostre deliberazioni, parmi abbia ammesso che in teoria il sistema più perfetto sarebbe quello che si tratterebbe di sanzionare; egli però è trattenuto, se non mi sbaglio, dal timore che vi possano essere gravi e serie difficoltà nell'attuazione di questo sistema; esso teme che le difficoltà siano sì gravi e sì grandi che l'esito del censimento non possa corrispondere all'aspettativa.

Questi timori sono pure partecipati dall'onorevole Sclopis, il quale dubita anch'egli grandemente che non si possa raggiungere lo scopo che il progetto si prefigge, massime quando agli agenti che sono indicati nel progetto di legge non si aggiungano altri sussidi.

Io non dissimulo che realmente l'esecuzione di questo sistema possa incontrare molte difficoltà; ma io ritengo che queste difficoltà non saranno e non possono essere tali da impedire che il censimento che forma l'oggetto della legge non debba riuscire più perfetto e migliore di quello che si ottenne nel 1838 e 1848. Egli è incontestato che, secondo il sistema adottato nel 1838 e 1848, non si poteva avere un perfetto censimento della popolazione, perchè non era fatto nello stesso punto, ma ad intervalli.

Si è dunque nella natura stessa di quest'operazione che esiste l'impossibilità che vi fosse una precisa indicazione dello stato della popolazione; giacchè, quando si fa la descrizione della popolazione in un intervallo assai lungo, egli è certo che possono, durante il medesimo, succedere cambiamenti, e che quelli i quali un giorno furono descritti in una provincia possono esserlo successivamente anche in un'altra, appunto perchè vi è continuo mutamento della popolazione da un luogo all'altro dello Stato; adunque quel sistema era per se stesso difettoso. Invece il sistema attuale non ha tutti questi inconvenienti; il solo pericolo sta nell'esecuzione, nel modo di mandarlo ad effetto. Ma però io credo che tali difficoltà cadano sugli accidenti, sulle condizioni del censimento anzichè sulla sostanza principale di questo censimento. Ciò che maggiormente importa di conoscere è il numero e lo stato della popola-

zione. Ora questo stato numerico della popolazione non mi sembra molto difficile ad avere nel modo che viene proposto.

La difficoltà più grande sarà di avere un'indicazione precisa di tutti gli altri agenti, di tutte le qualità, di tutte le distinzioni che si vorrebbero conoscere in conseguenza di questo censimento.

L'onorevole Giulio diceva che, in conseguenza di questo sistema, sono fatti agenti per la formazione del censimento gli stessi capi di famiglia, ed osservava che questi presso una gran parte della popolazione sono inetti a scrivere, epperò non fossero certamente in grado di compiere la tabella, le note che verrebbero ad essi somministrate, ma giova al riguardo avvertire che nel progetto di legge si aggiunsero ai capi di famiglia anche altri agenti.

Egli osservava pure che vi è una grande difficoltà nell'aver tutti questi agenti, e tanto più nell'averli precisamente in quel giorno in cui dovrebbe il censimento essere formato; ma è da avvertire che, prima ancora del giorno in cui dovrà essere la scheda riempita, queste schede saranno consegnate ai singoli capi di famiglia, ed essi, ove non sappiano scrivere, potranno rivolgersi a coloro che sono in condizione di scriverle, e quindi potranno consegnarle a colui che si presenterà dopo trascorso il termine fissato per il compimento del censimento, e, quando ciò non facessero, potranno sempre dare all'agente che si porterà a ritirare la scheda quelle indicazioni che saranno opportune a riempirla; e diffatti nel progetto stesso viene appunto fatta facoltà al capo di famiglia il quale non sapesse scrivere, di dare all'agente governativo le indicazioni che stimasse più convenienti.

Mi pare che in questo modo siano, se non tolte del tutto, almeno d'assai scemate le difficoltà accennate dall'onorevole Giulio.

Quanto poi all'osservazione del senatore Sclopis, che cioè è anche incerta la qualificazione di capo di famiglia, e che potrebbero facilmente verificarsi equivoci a questo riguardo, perchè vi sono alcuni che vivono da soli e si potrebbe conseguentemente dubitare se sieno o no capi di famiglia, io prego l'onorevole senatore di avvertire che nell'articolo 2 del progetto si prescrive che non solo *i capi di famiglia*, ma anche *i capi dei corpi morali, degli stabilimenti, ecc.*, non che tutti gli individui i quali vivono da soli dovessero inscrivere, ecc. Con tale genuina indicazione certamente rimane tolto ogni equivoco, poichè, e come padri di famiglia, e come viventi isolati, dovranno adempiere all'obbligazione che è ad essi imposta col presente progetto di legge. Del resto, per quanto riguarda il desiderio espresso dall'onorevole Sclopis, che vi sieno anche Commissioni locali per la direzione delle operazioni, questo formerà oggetto di regolamento e delle istruzioni che si dirameranno.

Non vi è dubbio che nelle singole provincie, nei mandamenti, e anche nei comuni, si nomineranno Commissioni, le quali saranno in gran parte tolte dagli stessi Consigli municipali, e si darà a queste Commissioni

l'incarico di sorvegliare sia per la distribuzione delle schede, sia per le direzioni che saranno opportune affinché il censimento possa comporsi nel modo il più perfetto possibile.

L'onorevole Giulio avvertiva pure alle difficoltà che vi potevano essere nell'iscrizione delle schede; faceva cenno del dubbio grande che vi esisteva che si volessero indicare anche i mesi dell'età. A ciò ha già risposto l'onorevole De Cardenas: non si tratta difatti d'indicare il numero degli anni e dei mesi: il numero dei mesi nelle schede è semplicemente accennato per quelli i quali non hanno ancora compiuto l'anno; quindi questo inconveniente non potrà verificarsi.

In quanto alle difficoltà dell'indicazione della professione, io prego l'onorevole Giulio di non lasciarsi sgomentare da ciò che avvenne nel 1838 e nel 1848, cioè dagli ostacoli che a questo riguardo si incontrarono in quelle due circostanze, poichè quando si è proceduto con quel sistema al censimento, non vi era alcuna disposizione penale contro coloro che fossero inesatti nell'indicazione delle schede; il fatto dell'inesatta indicazione non cadeva sotto la sanzione della legge; ora invece, secondo il progetto attuale, un'indicazione inesatta sarebbe colpita dalle leggi di polizia.

Io credo che la pena ivi sancita per l'infrazione delle prescrizioni portate dalla presente legge, sarà freno, se non assoluto, quanto meno potente, per far sì che anche nella iscrizione delle schede, coloro che debbono fornire queste indicazioni, le diano con tutta la maggiore esattezza. Del resto, per ciò che si riferisce al modo di dare esecuzione alla legge e ai suggerimenti che furono indicati dall'ufficio centrale, dichiaro che non mancherò di tenerne conto, e che le istruzioni che si daranno per l'esecuzione della legge saranno conformi ai desiderii che da esso vennero espressi.

**DE CARDENAS, relatore.** Le difficoltà che s'incontrano nel designare le professioni in occasione degli altri due censimenti, non provenne dal non volere i vari individui dire che professione esercitassero, ma provenne dall'essere impossibile il potere definire qual è la professione principale di un individuo il quale tante volte ne ha molte e non ne ha alcuna che sia definitiva.

Sarà valevole la penalità se si dirà essere teologo od avvocato chi è laureato medico e che esercita la medicina; ma non così per la maggior parte di quelle tali professioni che si dicono miste. Così colui che fa un po' l'agricoltore, un po' il commerciante, un po' il commissioniere, non saprà mai determinare la sua professione, e descriverà la più parte delle volte la professione che esercita con dei termini così vaghi, con delle frasi così volgari, che non si saprà mai che sia.

Per parlare di quei censimenti, di cui mi sono occupato, ne trovai una quantità, che si erano definiti sotto il nome di ufficiali. Che cosa erano questi ufficiali? Erano quelli che portavano la brenta. (*ilarità*) Io li credevo militari. Così pure si chiamavano coloro che aiutano a portarla. Di questi nomi ve ne erano a centinaia. Così pure succederà adesso se si vorrà che costoro

inscrivano la loro professione. Pregherò ancora il signor ministro di volere rispondere come intenda di fare per tanti emigrati che sono stabiliti all'estero, essi e le loro famiglie, ma che sono cittadini del nostro Stato, che pure vi appartengono, ed hanno la nazionalità. Questi mi pare formino un numero tale (ed invero sono molte e molte migliaia) da fare una parte interessantissima della statistica.

Parlando poi dell'ufficio centrale dirò che esso non si assume, nè si è assunto nessuna responsabilità sopra la buona riuscita di questo metodo. Disse anzi che esso, intieramente persuaso della difficoltà, non osa concepire molte fondate speranze sulla buona riuscita che si avrà.

Soggiunse però che, allo stato attuale della società, credeva questo metodo il migliore ed il più logico per avere il numero degli individui: ma che per quanto sia logico questo metodo, esso per altro non ha alcuna speranza di potere avere un risultato soddisfacente. Lo ha adottato qual era proposto, quasi più ad uso di esperimento, che ad altro.

Non si è usata la parola *esperimento*, perchè non pareva troppo conveniente l'usarla: ora per altro che si vuole quasi supporre che l'ufficio centrale abbia adottato questo sistema come il migliore di tutti, io credo di poter dire anche a nome dei miei colleghi che esso lo adottava ad uso di esperimento e non altro. Crederei ancora di insistere su di una cosa di cui si è fatto cenno e di cui l'onorevole Giulio aveva parlato, ed è quello di una legge che prescriva degli stati municipali, onde ogni individuo sappia qual è il suo domicilio legale.

Noi abbiamo leggi, o molto chiare, per la cittadinanza politica: ma in punto di domicilio di individui è cosa talmente incerta che non si sa mai bene a qual comune appartengano, a meno che si tratti di domicilio per motivi politici o per le elezioni politiche e municipali. Ogni individuo può avere un domicilio diverso, uno per le citazioni legali, un altro per le elezioni politiche, un altro per quelle comunali, uno diverso per gli obblighi della guardia nazionale, e così di seguito: se vi fosse una legge che prescrivesse il domicilio di ogni individuo, ne verrebbe che in ogni municipalità particolare si potrebbe facilitare di molto la formazione delle statistiche che si vogliono avere.

**BATAZZI, ministro dell'interno.** Mi pare che l'onorevole De Cardenas abbia interpellato il Ministero per sapere quali siano le sue intenzioni riguardo agli emigrati politici che non hanno la cittadinanza...

**DE CARDENAS, relatore. (Interrompendo)** No, parlai dei nostri emigrati, che non sono cittadini dello Stato; parlai dei nazionali, di quei piemontesi che sono fuori dello Stato, i quali sono pur sempre cittadini dello Stato e godono dei diritti di cittadinanza: di quelli, per esempio, che si sono stabiliti nelle Americhe, nelle altre parti d'Italia, nella Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, e che fanno ritorno tra noi di mano in mano; e siccome sono sudditi, credo che la statistica debba tenerne conto, mentre nel metodo proposto non ne trovo cenno.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1857

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole De Cardenas di queste nuove spiegazioni, che mi pongono in grado di rispondergli adeguatamente.

Egli è certo che i cittadini sardi, che emigrarono, non possono essere colpiti da questo progetto di legge, perchè il censimento richiesto col medesimo non deve comprendere che coloro i quali si trovano nello Stato al punto in cui il censimento deve compiersi. Io credo che vi sia un altro mezzo per conoscere il numero di questi emigrati: basterebbe, a mio avviso, d'incaricarne i consoli, e ciò sarà oggetto di studio per il Ministero. Ma intanto io opino che ciò nulla abbia che fare col progetto attuale, perchè il medesimo tende a conoscere lo stato della popolazione esistente in un dato momento nello Stato; quindi non potrebbe riferirsi a quelli che si trovano fuori del medesimo.

**DI SAN MARTINO**. Proporrei al Ministero di fare come si pratica nell'Inghilterra, cioè di mandare ai consoli dei paesi ove esiste il maggior numero dei nostri connazionali lo stesso modulo che si distribuirà nello Stato, invitandoli a farli riempire nelle località della loro giurisdizione coll'aiuto del Governo.

L'Inghilterra, quando ha fatto l'ultima statistica, ha comunicato al nostro Governo un fascio voluminosissimo di questi moduli, ed esso lo distribuì in tutte le località dove vi erano presumibilmente cittadini inglesi: essi furono riempiti lo stesso giorno in cui questa operazione si compieva in Inghilterra. Lo stesso quindi si potrebbe fare da noi.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Debbo far presente all'onorevole Di San Martino che i nostri consoli tengono uno stato quasi compiuto di tutti indistintamente i cittadini che dimorano nei luoghi soggetti al loro consolato. Ed in ogni caso, in quei luoghi in cui esiste un numero considerevole di cittadini Sardi e dei quali i consoli non avranno potuto compilarne lo stato, il suggerimento del senatore Di San Martino verrà in acconcio. Ed in tal guisa anche questa parte di censimento potrà senza veruna difficoltà eseguirsi.

**PRESIDENTE**. Credo che il Senato vorrà tenere per chiusa la discussione generale.

Non domandandosi più la parola, darò lettura degli articoli e li porrò ai voti.

Art. 1. Il censimento decennale del 1858 descriverà nel modo determinato dall'unita scheda, lo stato della popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, non che tutti gl'individui i quali vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distribuite a domicilio tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede cui saranno tenuti di conseguire riempite alle persone indicate nel predetto regolamento, che recherannosi a tal uopo nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che non essendo idonei, rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro delle indicazioni necessarie per redigerle o per correggerle, incorreranno nelle pene di polizia: nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nella loro casa, potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire duecentomila a favore del Ministero dell'interno, da iscriversi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria, n° 63 e colla designazione di *Spesa per il censimento*. »

(È approvato.)

Si procederà ora allo squittinio segreto.

**QUARELLI**, segretario fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.